

Genova, 10 gennaio 2005

A Tutti i Pregg.mi Clienti

## *Circolare di Studio* *N. 1-2005*

---

### **SPECIALE LEGGE FINANZIARIA 2005** **(articolo unico commi da 1 a 572)**

---

A conclusione del normale iter parlamentare è stata approvata la **Legge Finanziaria per l'anno 2005, legge 29 dicembre 2004, n. 311, pubblicata sul supplemento n. 192 alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306.**

Pensando di fare cosa gradita, si propone di seguito un sunto **delle principali novità** della legge, per quanto di interesse.

#### **LA NUOVA TASSAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO DALLE PERSONE FISICHE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2005**

Preliminarmente è opportuno precisare che le nuove disposizioni introdotte con la finanziaria per il 2005 sono destinate a regolare i redditi conseguiti a decorrere dal 1 gennaio 2005; il reddito conseguito nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2004 (da dichiarare per via telematica entro il 31.10.2005) dovrà essere quantificato secondo le previgenti disposizioni.

Le principali novità che riguardano la nuova Irpef 2005 attengono:

- alla revisione della tabella delle aliquote e dei relativi scaglioni d'imposta e all'introduzione di un contributo di solidarietà del 4% per i redditi eccedenti i 100.000 euro;
- alla sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia con deduzioni per oneri familiari (si ricorda che mentre la detrazione corrisponde ad un importo da sottrarre all'imposta lorda, la deduzione opera invece sull'imponibile prima della quantificazione dell'imposta dovuta);
- all'eliminazione delle detrazioni previste fino al 31.12.2004 per i titolari di redditi da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e impresa minore.

Fra le principali novità introdotte con la manovra finanziaria per il 2005 vi rientra certamente la **nuova tabella delle aliquote d'imposta e dei relativi scaglioni** che passa da cinque a tre aliquote con l'aggiunta di un contributo di solidarietà del 4% per i redditi eccedenti i 100.000 euro.

**STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

Come risulta anche dalla semplice lettura della successiva tabella riepilogativa delle precedenti e delle nuove aliquote, il risultato del nuovo modulo di riforma introdotto con la finanziaria è quello di ridurre il livello di tassazione gravante sulle persone fisiche.

Per quanto attiene al contributo di solidarietà per i redditi eccedenti i 100.000 euro, il Governo ha chiarito che ha natura d'imposta e che persegue l'obiettivo di creare una ulteriore aliquota del 43% per i redditi eccedenti la soglia citata.

La successiva tabella mette in evidenza le precedenti aliquote Irpef valevoli per i redditi conseguiti a tutto il 31.12.2004 e quelle che saranno in vigore per i redditi conseguiti a decorrere dal 1 gennaio 2005.

FINO AL 31.12.2004		DAL 1.1.2005	
SCAGLIONI	ALIQUOTE	SCAGLIONI	ALIQUOTE
FINO A 15.000 €	23%	FINO A 26.000 €	23%
OLTRE 15.000 € FINO A 29.000 €	29%	OLTRE 26.000 € FINO A 33.500 €	33%
OLTRE 29.000 € FINO A 32.600 €	31%	OLTRE 33.500 €	39%
OLTRE 32.600 € FINO A 70.000 €	39%	OLTRE 100.000	39% + 4%
OLTRE 70.000 €	45%		

Ulteriore punto saliente della riforma introdotta con la Finanziaria 2005 è quello che prevede la sostituzione del sistema delle detrazioni d'imposta con quello delle deduzioni dall'imponibile.

Le nuove deduzioni teoriche per oneri familiari ammontano:

- ad € 3.200 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- ad € 2.900, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

L'importo di € 2.900 previsto quale onere deducibile per i figli a carico può essere altresì incrementato a seconda delle particolari condizioni familiari dei contribuenti (es. mancanza del coniuge, ecc.).

Così come avviene per la deduzione finalizzata all'istituzione della no tax area, anche le nuove deduzioni per oneri familiari sono meramente teoriche; per la quantificazione della deduzione effettivamente spettante occorre considerare che le deduzioni per oneri di famiglia spettano per la parte corrispondente al rapporto fra l'ammontare di 78.000 €, aumentato delle medesime deduzioni teoriche per oneri familiari e delle ulteriori deduzioni di cui all'articolo 10 del TUIR (es. deduzione no tax area) e diminuito del reddito complessivo del contribuente, e l'importo di 78.000 €.

Il risultato del rapporto potrà essere:

- maggiore o uguale ad uno: in questo caso la deduzione effettiva coincide con quella teorica;
- pari o minore di zero: in questo caso la deduzione non compete;
- compreso fra zero ed uno: in questo caso la deduzione effettiva corrisponde alla percentuale scaturente dal rapporto applicata alla deduzione teorica.

78.000 + deduzione teorica per oneri famil. + oneri deducibili – reddito lordo
-----
78.000

78.000

Per i lavoratori dipendenti e tutti coloro che percepiscano redditi in busta paga mediante l'applicazione di ritenute da parte del datore di lavoro e/o committente, gli effetti delle nuove aliquote e delle nuove deduzioni per oneri familiari si avranno già con la fine del mese di gennaio 2005.

Nella busta paga del mese di gennaio le ritenute dovranno infatti essere quantificate sulla base delle nuove disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2005.

Dal primo gennaio 2005 sono infine abolite le disposizioni contenute nel precedente articolo 14 del TUIR che riconoscevano ai contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d'impresa minore, delle specifiche detrazioni dall'imposta lorda.

## **NUOVE MODALITA' DI ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Il testo della legge Finanziaria approvato dal Parlamento conferma, per quanto attiene alle novità riguardanti le modalità applicative degli studi di settore, le indiscrezioni già anticipate nella precedente circolare n.7/2004.

La legge prevede infatti che nei confronti degli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (arti e professioni), **l'accertamento basato sullo studio di settore troverà applicazione anche nei confronti di coloro che esercitano in regime di contabilità ordinaria per obbligo o per opzione** quando, in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore è superiore ai compensi o ricavi dichiarati.

Ulteriori importanti novità riguardano:

- la rilevanza ai fini Irap delle maggiori entrate dichiarate in seguito all'adeguamento;
- l'accorciamento del termine per il versamento dell'Iva dovuta per adeguamento alla data di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo oggetto di adeguamento;
- la previsione di una penalità pari al 3% della differenza fra ricavi dichiarati e quelli adeguati nel caso in cui l'adeguamento avvenga in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. La sovrattassa è prevista tuttavia solo nel caso in cui lo scostamento superi il 10% dei ricavi o compensi dichiarati.

## **NOVITA' PER GLI ACCERTAMENTI NEI CONFRONTI DI PROFESSIONISTI**

I commi 402 e 403 della Finanziaria sanciscono importanti novità con riguardo alle procedure di accertamento utilizzabili dall'Amministrazione Finanziaria con riguardo ai professionisti.

Dal primo gennaio 2005 varrà infatti anche nei confronti dei professionisti l'inversione dell'onere probatorio di cui all'articolo 32, comma 1, del DPR 600/1973 (possibilità che in passato è stata riconosciuta solo attraverso interpretazioni giurisprudenziali), secondo la quale i versamenti e i prelievi effettuati sul conto corrente del professionista non rinvenuti nella relativa contabilità, sono equiparati a reddito prodotto e non dichiarato, salvo prova contraria.

La problematica è assai delicata in quanto la prova contraria che il professionista dovrà fornire dovrà essere precisa e circostanziata, cosa che, in concreto, indipendentemente dalla reale natura delle somme oggetto di accertamento, è assai difficile fornire.

## **NOVITA' IN TEMA DI DICHIARAZIONI D'INTENTO**

**Il comma 381 della Finanziaria 2005 ha previsto, a carico del cedente i beni o del prestatore dei servizi che ricevono una dichiarazione di intento da parte di un esportatore abituale, l'obbligo di comunicare in via**

**esclusivamente telematica (direttamente o per tramite di un intermediario autorizzato) all'Agenzia delle Entrate competente, entro il 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione d'intenti.**

Il modello per la comunicazione è già disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

**Il nuovo obbligo scatta a decorrere dall'anno d'imposta 2005;** considerato tuttavia che lo Statuto dei diritti del contribuente (che è legge dello Stato) prevede che "in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti (...) la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore", è ipotizzabile che la prima comunicazione telematica debba essere eseguita entro il 16 marzo 2005, con riferimento alle lettere d'intenti ricevute nei mesi di gennaio e febbraio.

**Il cedente o prestatore che omettono di inviare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate ovvero provvedano all'invio fuori termine o con dati inesatti o incompleti sono puniti con la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non applicata.**

## NUOVA DEDUZIONE PER LE SPESE DI ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

La Finanziaria ha introdotto una nuova deduzione (fino ad un massimo di 1.820 euro) per le spese documentate relative ad addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Anche in questo l'onere assume la natura di una deduzione teorica la cui effettiva quantificazione dipenderà dal rapporto

$\frac{78.000 + \text{deduzione teorica per assistenza} + \text{oneri deducibili} - \text{reddito lordo}}{78.000}$
--

Il risultato del rapporto potrà essere:

- maggiore o uguale ad uno: in questo caso la deduzione effettiva coincide con quella teorica;
- pari o minore di zero: in questo caso la deduzione non compete;
- compreso fra zero ed uno: in questo caso la deduzione effettiva corrisponde alla percentuale scaturente dal rapporto applicata alla deduzione teorica.

La circolare n. 2/E del 3 gennaio ha tempestivamente fornito i primi chiarimenti relativi all'applicazione delle nuove disposizioni, precisando che il diritto alla deduzione è riconosciuto ai soggetti non autosufficienti, a causa di patologie mediche, ovvero che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, deambulazione, eccetera) o che necessitano di sorveglianza continuativa. Per usufruire delle deduzioni per addetti all'assistenza personale, lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

## RIDUZIONI IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al primo gennaio 2005, tutti i contribuenti Irap, ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni, **potranno dedurre dalla base imponibile Irap i costi sostenuti per personale addetto alla ricerca ed allo sviluppo.** La deduzione è consentita a condizione che l'effettività di detti costi sia attestata dal presidente del Collegio Sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nel registro dei revisori o nell'albo dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro.

Sono altresì state **adeguate le deduzioni dall'imponibile** operanti per il periodo d'imposta 2004 ed **introdotta una ulteriore deduzione temporanea connessa con l'incremento delle assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.**

A quest'ultimo riguardo rilevano gli incrementi di personale dipendente verificatosi nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2004 (2005-2006-2007). La deduzione è riconosciuta in misura pari al costo del predetto personale, per un importo massimo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente.

L'aumento occupazionale deve essere valutato al netto delle diminuzioni di personale che si sono verificate in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice ovvero in società che fanno capo allo stesso soggetto.

**La deduzione per incremento occupazionale sarà tuttavia operante soltanto dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea.**

## **NOVITA' CONCERNENTI GLI IMMOBILI**

### **NUOVE MODALITA' DI ACCERTAMENTO SUI CANONI DI AFFITTO DI IMMOBILI**

Il testo della legge Finanziaria (articolo 1, commi 341-342) introduce una sorta di minimum tax per la determinazione del reddito dei fabbricati locati.

La norma, in modo apparentemente semplice, statuisce che i contribuenti che dichiarano un reddito derivante dall'affitto non inferiore al 10% del valore dell'immobile, sono esclusi da accertamento da parte dell'ufficio imposte; viceversa, qualora l'importo del canone imponibile dichiarato (pari generalmente all'85% dell'affitto) risulti inferiore al 10% del valore dell'immobile, potrà accadere:

- che il contribuente decida di adeguarsi al valore minimo presunto dal fisco beneficiando in questo caso dell'esenzione dalle procedure di accertamento (indagini bancarie, accertamenti sintetici, ecc.);
- che il contribuente decida di non adeguarsi; in questo caso l'Amministrazione finanziaria potrà procedere con accertamenti di tipo ordinario, senza tuttavia poter procedere ad alcuna riliquidazione degli importi di tipo automatico.

**Il comma 343 della Finanziaria stabilisce che le nuove disposizioni non trovano applicazione con riferimento ai contratti di tipo concordato** (ex Art. 2, comma 3 ed Art. 4, commi 2 e 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431).

La norma in esame assume rilevanza sia ai fini dell'imposta di registro che ai fini delle imposte sul reddito. Proprio con riferimento alle imposte coinvolte si manifesta la complessità applicativa. Infatti, per la determinazione del valore dell'immobile da raffrontare con l'importo del canone dichiarato, occorre seguire diversi criteri di quantificazione, riassumibili come segue:

- a) **Quantificazione del valore dell'immobile ai fini Irpef:** si applica alla rendita catastale dei fabbricati la maggiorazione del 5% e si moltiplica il prodotto così ottenuto per i seguenti coefficienti:
  - 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C1 ed E;
  - 50 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A10 e D;
  - 100 per tutti gli altri fabbricati.
- b) **Quantificazione del valore dell'immobile ai fini dell'Imposta di Registro:**

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

b-1) Locazioni e atti traslativi aventi ad oggetto immobili diversi dalla prima casa: il valore catastale si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione del 5% e quello di ulteriore rivalutazione del 20% (stabilito con la legge 191/2004 e maggiorato con la Finanziaria 2004) e si moltiplica il prodotto così ottenuto per i seguenti coefficienti:

- 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C1 ed E;
- 50 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A10 e D;
- 100 per tutti gli altri fabbricati.

b-2) Locazioni e atti traslativi aventi ad oggetto immobili prima casa: il valore catastale si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione del 5% e quello di ulteriore rivalutazione del 10% (così come stabilito con la legge 191/2004 senza la maggiorazione fissata dalla Finanziaria 2004) e si moltiplica il prodotto così ottenuto per i seguenti coefficienti:

- 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C1 ed E;
- 50 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A10 e D;
- 100 per tutti gli altri fabbricati.

Si riportano nel seguito 3 esempi finalizzati ad una migliore comprensione delle nuove disposizioni:

- Irpef: per un immobile categoria A2 con rendita catastale pari ad € 2.000, il valore del fabbricato sarà di € 210.000 (pari a  $(2.000 + 2.000 \times 5\%) \times 100$ ); il canone di affitto esente da accertamento dovrà pertanto essere almeno pari ad € 21.000 (pari al 10% del valore del fabbricato).
- Imposta di Registro: per un immobile prima casa categoria A2 con rendita catastale pari ad € 2.000, il valore del fabbricato sarà di € 231.000 (pari a  $(2.000 + 2.000 \times 5\% \times 10\%) \times 100$ ); il canone di affitto esente da accertamento dovrà pertanto essere almeno pari ad € 23.100 (pari al 10% del valore del fabbricato).
- Imposta di Registro: per un immobile diverso dalla prima casa categoria A2 con rendita catastale pari ad € 2.000, il valore del fabbricato sarà di € 252.000 (pari a  $(2.000 + 2.000 \times 5\% \times 20\%) \times 100$ ); il canone di affitto esente da accertamento dovrà pertanto essere almeno pari ad € 25.200 (pari al 10% del valore del fabbricato).

## NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ANTI TERRORISMO PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il comma 344 prevede importanti novità con riguardo alla denuncia anti terrorismo di cui al Dl 59/1978: la previgente comunicazione di cui all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) da trasmettere su modulo cartaceo entro le 48 ore dalla stipula del contratto viene ora nella quasi totalità dei casi integrata nella denuncia di registrazione dell'atto. Scompare pertanto (salvo per i contratti relativamente ai quali non sussiste l'obbligo di registrazione) la comunicazione anti terrorismo su modulo apposito cartaceo. Permane invece la comunicazione, prevista dal D.Lgs 286/98, inerente all'affitto di immobili a stranieri o apolidi.

## **OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI**

Il comma 346 della Finanziaria dispone che **“I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”**.

I presupposti per la registrazione ricorrono:

- a) per i contratti di locazione e di comodato che siano stipulati in forma pubblica o per scrittura privata autenticata;
- b) per i contratti di locazione stipulati in forma verbale;
- c) per i contratti di locazione e di comodato stipulati in forma scritta non autenticata, a meno che si tratti di locazioni di durata inferiore a 30 giorni complessivi annui.

La sanzione prevista per la mancata registrazione del contratto (la nullità) è particolarmente grave in quanto determina l'inesistenza del contratto stesso con la conseguenza che il titolare dell'immobile non ha diritto a percepire il canone e l'occupante ad abitare il fabbricato.

## **POTENZIAMENTO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA PER CONTRASTARE GLI “AFFITTI IN NERO”**

I commi 332-334 della Finanziaria prevedono l'obbligo, da parte degli uffici pubblici che ricevono la denuncia di inizio attività (Dia), i permessi di costruire e ogni altro atto di assenso edilizio, di comunicare telematicamente all'Anagrafe unica tributaria, i seguenti dati:

- a) codice fiscale dei dichiaranti (committenti), degli esecutori (imprese edili) e dei progettisti dell'opera;
- b) codice fiscale dei titolari dei contratti di fornitura di gas e acqua;

La finalità è quella di scoprire evasori, incrociando i dati fra proprietari e titolari delle forniture.

## **NUOVO POTERE DEI COMUNI DI CHIEDERE AL CATASTO DI MODIFICARE LE RENDITE DEGLI IMMOBILI**

La Finanziaria impone ai Comuni di chiedere all'Agenzia del territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell'applicazione dell'Ici) si discostano significativamente rispetto all'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.

Gli stessi Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero, la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai proprietari degli immobili la presentazione di atti di aggiornamento.

In caso di mancata risposta entro 90 giorni dalla richiesta, l'Agenzia del Territorio provvede, con oneri a carico del contribuente, all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate.

Le rendite catastali assegnate o comunque attribuite produrranno effetto fiscale a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Le modalità per rendere operative le suddette disposizioni saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.

**E' a questo riguardo estremamente importante che coloro che ricevano comunicazioni in merito da parte del Comune si attivino presso tecnici per la gestione della pratica.**

### PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA

Dal primo gennaio 2005 è stato introdotto un nuovo istituto, denominato “pianificazione fiscale concordata”, destinato a sostituire il concordato fiscale biennale, per la cui disciplina si rimanda all'apposito approfondimento contenuto in una successiva circolare.

### ALTRE NOVITA' DI INTERESSE

- A. **Incremento delle sanzioni per il mancato accertamento:** le precedenti sanzioni (da un minimo di 10 ad un massimo di 103 euro) passano da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.066 euro.
- B. **Nuove modalità di calcolo per la Tarsu** (Tassa sui rifiuti solidi urbani): viene ora previsto che la superficie di riferimento dei locali per il calcolo della tassa non può essere inferiore all'80% di quella risultante in catasto.
- C. **Proroga degli accertamenti in materia di Ici:** sono prorogati al 31.12.2005 i termini per gli accertamenti Ici relativi agli anni 2000 e 2001.
- D. **Comunicazione dell'attribuzione e/o della modifica delle rendite:** il comma 375 della Finanziaria prevede che gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere comunicati dall'Ute a ciascun proprietario attraverso procedura automatizzate.
- E. **Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili:** il comma 376 della Finanziaria prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1 luglio 2003. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2005. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2005.

*Rimaniamo a Vostra completa disposizione per le ulteriori valutazioni del caso e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri saluti.*

*Con viva cordialità  
F.to Paolo Moscato - Paolo Torazza – Alberto Papone*